

# PIANO DI PROTEZIONE PER LE PISTE DI SCI DI FONDO DI SAN BERNARDINO

---

Valida dal 12 dicembre 2020

## 1. INTRODUZIONE

Il seguente piano di protezione descrive le disposizioni che si devono adempiere nel quadro dei doveri di protezione generale della salute nei confronti dell'utenza e per la protezione della popolazione secondo l'ordinanza 2 COVID-19 e successive norme integrative. Le prescrizioni si rivolgono all'utenza in generale e a tutto il personale addetto. I provvedimenti mirano a prevenire la diffusione e se del caso di interrompere la catena di trasmissione.

## 2. BASI

- Ordinanza 2 COVID-19 (RS 818.101.24);
- Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolari (Modifica del 4 dicembre 2020);
- Decreto 1019/2020 del 4 dicembre 2020 del Governo del Cantone dei Grigioni;
- Piano di protezione Loipenschweiz

## 3. REGOLE DI BASI

Il piano di protezione deve assicurare il rispetto delle seguenti disposizioni.

1. Le norme igieniche e l'allontanamento sociale devono essere rispettate conformemente alle disposizioni vigenti dell'UFSP;
2. Possono accedere alle piste di sci di fondo di San Bernardino solo coloro che non hanno sintomi da COVID-19 o che sono stati in contatto con persone malate da COVID-19. Le persone particolarmente a rischio devono rispettare i requisiti specifici dell'UFSP;
3. Tutti si impegnano nell'interesse di tutta la popolazione ad aderire al concetto di protezione in modo solidale, con un alto grado di responsabilità personale e ad attuare le misure necessarie in modo coerente;
4. Tutti i collaboratori e le altre persone interessate vengono costantemente istruite e informate sulle misure di protezione da adottare a tutela di loro stessi e dei clienti;
5. Il personale a diretto contatto con gli ospiti si attiene alle regole di protezione individuale (utilizzo della mascherina, disinfezione delle mani, rispetto delle distanze sociali, ...);
6. Le superfici di contatto e le strutture sono regolarmente pulite, igienizzate e sanificate;
7. Le regole di comportamento da adottare nel comprensorio sciistico sono segnalate tramite la cartellonistica.

Per ognuna di esse devono essere stabilite delle misure sufficienti e adeguate. Le misure di protezione personale devono essere utilizzate in aggiunta alle misure tecniche e organizzative o devono essere utilizzate quando non è possibile adottare altre misure (ad es. maschere igieniche).

## 4. MISURE DI PROTEZIONE

### 4.1 Valutazione del rischio

- Le persone con sintomi riconducibili ad un possibile contagio da COVID-19 o con contatto con persone malate da COVID-19 non possono accedere alle piste di sci di fondo di San Bernardino

- Tutti sono chiamati ad agire sotto la propria responsabilità e ad osservare i concetti di protezione e tutte le altre misure che servono a ridurre il rischio di trasmissione del coronavirus.

#### 4.2 Arrivo e partenza / parcheggio

- L'arrivo e la partenza dal parcheggio sono sotto la responsabilità personale di ognuno.

#### 4.3 Acquisto biglietti

- Il personale alla cassa è protetto in modo adeguato indossando mascherina o erigendo un pannello divisorio (plexiglas);
- È consentita l'entrata nella zona cassa, per l'acquisto del biglietto, solamente ad una persona per volta (con mascherina). Gli altri utenti devono attendere mantenendo le distanze;
- Alla cassa è a disposizione degli ospiti un erogatore per disinfettare le mani;
- Alla cassa sono segnalate, attraverso la cartellonistica, le regole di comportamento principali da adottare;
- Le superfici di contatto sono regolarmente pulite e igienizzate.

#### 4.4 Spogliatoi e servizi igienici

- Gli spogliatoi e i servizi igienici del centro nordico (Ostello) rimangono chiusi;
- Le docce sono chiuse e in linea di principio, si consiglia di cambiarsi e farsi la doccia a casa.

#### 4.5 Comportamento sulle piste

- Le regole inerenti il distanziamento sociale e l'igiene devono essere rigorosamente rispettate;
- Alle entrate delle piste sono segnalate attraverso la cartellonistica le regole di comportamento principali da adottare.

#### 4.6 Gruppi organizzati / Corsi di sci di fondo

- Sono permessi con al massimo 10 persone, sempre rispettando il distanziamento sociale e l'igiene;
- È vietato mescolarsi con altri gruppi, eseguire esercizi con contatto e passare il materiale tra i partecipanti;
- Per consentire il tracciamento dei contatti, va tenuta una lista delle presenze per tutte le unità di allenamento.

#### 4.7 Ristorazione

- Lo spaccio di Fornas deve rispettare le norme e i piani di protezione vigenti nella ristorazione (Gastrosuisse) ed eventuali provvedimenti del Governo del Canton dei Grigioni.

### 5. TRASGRESSIONI

- Il personale vigila sul rispetto delle misure di protezione vigenti (obbligo di indossare una mascherina omologata, rispetto delle distanze sociali ...);
- Chi non rispetta il piano di protezione e le indicazioni degli addetti sarà allontanato dal senza alcun rimborso;
- In caso di necessità il responsabile per la sicurezza COVID-19 può richiedere l'aiuto della Polizia cantonale.

### 6. INFORMAZIONE

- Il piano di protezione è pubblicato in forma elettronica sul sito dell'Ente Turistico del Moesano;
- Nei punti nevralgici saranno affissi i pannelli informativi sulle regole e le precauzioni in vigore;
- Tutti sono individualmente responsabili di applicare le disposizioni vigenti in ambito di distanza sociale ed igiene, emanate dall'UFSP;
- Tutte le persone coinvolte nell'organizzazione devono essere istruite sul rispetto delle misure di protezione dell'UFSP.

## 7. RESPONSABILITA

- L'organizzatore è responsabile dell'adozione e dell'attuazione del concetto di protezione, a tal fine è nominato un responsabile che dirige e documenta l'istruzione dei collaboratori.

L'applicazione e l'efficacia del concetto di protezione viene costantemente riesaminato e se necessario, adeguato.

Tutti i dipendenti hanno ricevuto questo concetto di protezione e sono stati istruiti e informati.

Persona di contatto e responsabile COVID-19 per il Comune di Mesocco  
Derungs Mirco  
Polizia comunale Mesocco  
mirco.derungs@mesocco.swiss

Il presente " PIANO DI PROTEZIONE PER LE PISTE DI SCI DI FONDO DI SAN BERNARDINO" si applica dal 12 dicembre 2020 fino a revoca e sostituisce tutte le precedenti disposizioni contrarie



Monticelli Moreno  
Capo SM Regione Moesa